

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
approvato con DCD 17 del 17.05.2010
data entrata in vigore: 17.05.2010

CAPO I - Principi generali

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti e fatti tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Ente Parco, di un atto finale, a rilevanza esterna, costituente manifestazione di volontà o di giudizio o di conoscenza, in attuazione a superiori disposizioni normative.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI

1. Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. L'Ente Parco non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. L'Ente parco attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati processi valutativi e di semplificazione, al fine di:
 - a. snellire l'attività procedimentale;
 - b. ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub procedimenti strumentali;
 - c. regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi servizi.

ARTICOLO 4 – SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Al fine di adempiere l'obbligo generale di semplificazione dell'azione amministrativa, si provvede:
 - all'acquisizione d'ufficio di atti, documenti e informazioni in possesso di altre amministrazioni o dell'Ente parco stesso, attraverso il reperimento del materiale cartaceo con il progressivo passaggio verso il sistema di interconnessione telematica;
 - la piena applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia di autodichiarazioni rese dai cittadini in sostituzione di certificazioni o atti di notorietà.
2. L'Ente parco favorisce, inoltre, lo sviluppo e l'utilizzo dei mezzi informatici e telematici nella gestione dei procedimenti amministrativi, perseguendo finalità di semplificazione per cittadini, professionisti, imprese e altre amministrazioni, riduzione di costi, snellimento dell'attività amministrativa. La diffusione del procedimento amministrativo informatico è coniugata alla riorganizzazione dei processi e all'acquisizione di nuove conoscenze.
3. L'Ente parco pubblica il proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul proprio sito internet e sull'indice delle pubbliche amministrazioni.

CAPO II – Il procedimento amministrativo

ARTICOLO 5 - OBBLIGO DI PROVVEDERE

1. I procedimenti di competenza dell'Ente parco, sia quelli che conseguono obbligatoriamente ad una istanza di parte sia quelli che debbono essere iniziati d'ufficio, si concludono con un provvedimento espresso, fatti salvi i casi di silenzio assenso previsti dalla legge o da altro regolamento dell'Ente parco.

ARTICOLO 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E PREAVVISO DI DINIEGO

2. Nei procedimenti a istanza di parte, nei casi in cui il procedimento debba concludersi con l'adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento, non appena le risultanze istruttorie lo evidenziano cura la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.i.m.
3. La comunicazione di cui al precedente comma interrompe automaticamente il termine di conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni degli interessati.
4. Qualora gli interessati non presentino osservazioni per iscritto entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della suddetta comunicazione, il procedimento deve essere concluso entro 15 giorni dalla scadenza del termine di giorni 10 di cui sopra.

ARTICOLO 7 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Ente abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Ente parco, della richiesta o della proposta; a tal fine rileva la segnatura del protocollo apposta dal competente ufficio dell'Ente parco.

ARTICOLO 8 - DECORRENZA DE TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza; a tal fine rileva la segnatura apposta dal competente ufficio dell'Ente parco.

ARTICOLO 9 - REGOLARIZZAZIONE – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI

1. Salvo per i procedimenti di gara, concorso o selezione, ove la domanda dell'istante sia ritenuta incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione allo stesso tempestivamente e comunque entro 30 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
2. I termini per la conclusione del procedimento:
 - sono **sospesi** per una sola volta, qualora si verifichi la necessità di acquisire informazioni e certificazioni su stati e fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ente parco o non direttamente acquisibili presso altra amministrazione, nonché pareri o nulla osta da parte di soggetti con i quali non esista alcuna intesa sui tempi per il rilascio, per un periodo di tempo non superiore a 45 giorni e comunque per una sola volta;
 - sono **interrotti** dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

ARTICOLO 10 - ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo e il parere non intervenga entro il termine previsto da specifica disposizione o, in via suppletiva, dall'art. 16, comma 1. della l. 241/1990, l'Ente parco può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove l'Ente ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine del procedimento ma che non può comunque essere superiore alla durata massima del termine fissato dalla legge per il rilascio del parere.

ARTICOLO 11 - TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

1. I termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale.
2. Fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge speciali e da altri regolamenti dell'Ente parco, il termine ordinario del procedimento amministrativo dell'Ente parco è di giorni 90
3. I termini di cui ai commi precedenti del presente articolo costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
5. Ove non sia diversamente stabilito, per i procedimenti di la modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla esecutività della deliberazione che lo approva.